



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato  
per la Sanità e la Sicurezza Sociale,  
la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali,  
le Pari Opportunità*

---

## **RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE “ISTITUZIONE DEL COMITATO SAMMARINESE DI BIOETICA”**

Anche se le radici ideologiche del termine “Bioetica” affondano nella consapevolezza maturata in seno alla comunità internazionale, sopravvissuta ai tremendi orrori del secondo conflitto mondiale, di stabilire delle frontiere di etica invalicabili, valide per ogni tempo ed in ogni situazione, è solo negli anni Settanta che tale termine assume una valenza scientifica.

Nel dopoguerra si moltiplicano le dichiarazioni di vari Organismi internazionali che enunciano i diritti inderogabili e fondamentali dell’uomo, quasi una nemesi nei confronti delle aberranti violazioni avvenute in tempo di guerra. Di particolare rilievo e specificità, la Dichiarazione di Helsinki del 1964 relativa alla “sperimentazione” sull’uomo e la dichiarazione di Tokyo sulla tortura, contribuiscono a definire alcuni principi fondamentali in tema di prassi medica, diritti dell’uomo ed esercizio della medicina. La Chiesa cattolica, soprattutto con Pio XII, fornisce un contributo decisivo allo sviluppo di una nuova coscienza di approccio ai problemi etici legati alla medicina, che trova ampia accoglienza anche al di fuori dei medici cattolici.

E’ dopo gli anni 70, quindi, che la bioetica si impone come disciplina imprescindibile, per fronteggiare efficacemente le questioni legate al rapido sviluppo delle biotecnologie e lo sfociare sempre più frequente delle applicazioni mediche e della ricerca nel campo della filosofia morale.



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato  
per la Sanità e la Sicurezza Sociale,  
la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali,  
le Pari Opportunità*

---

Un contributo fondamentale in materia è dato dalla “Convenzione per la tutela dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano al riguardo delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina”, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997 e ratificata dal Consiglio Grande e Generale con decreto n. 45 del 26 febbraio 1998. La Convenzione detta una serie di disposizioni generali relative alla tutela della dignità, identità ed integrità dell’essere umano in rapporto alle applicazioni della biologia e della medicina. Tratta delle problematiche legate al consenso al trattamento sanitario, dei diritti alla vita privata e all’informazione, pone limiti alla sperimentazione sul genoma umano, tutela i soggetti coinvolti nella ricerca scientifica, detta regole sul prelievo di organi, ecc.

Anche in virtù degli impegni internazionali assunti ed in linea con quanto indicato dal Piano Sanitario e Socio-Sanitario 2006-2008, tale progetto di Legge propone l’Istituzione di un Comitato Nazionale di Bioetica, in grado di garantire le qualifiche e l’esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici e scientifici-metodologici delle tematiche che coinvolgono la riflessione bioetica, allineandosi ai principi sanciti dalle convenzioni internazionali in materia di bioetica.

L’allegato progetto di legge si propone, quindi, di istituire un Comitato Sammarinese di Bioetica (art.1), che deve avere, non solo funzioni di supporto e consulenza al Governo ed al Consiglio Grande e Generale, ma anche funzioni autorizzative per la ricerca e la sperimentazione rilevanti dal punto di vista etico (art.2).

Il Comitato, per essere funzionale alla realtà nazionale sammarinese, è composto da un nucleo centrale di tre esperti in materie giuridiche, bioetica e sperimentazione clinica, integrato, a seconda degli ambiti in cui il Comitato è



**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

*Segreteria di Stato  
per la Sanità e la Sicurezza Sociale,  
la Previdenza, la Famiglia e gli Affari Sociali,  
le Pari Opportunità*

---

chiamato ad intervenire, da professionisti con provata esperienza nei differenti ambiti di intervento (art.3) e può avvalersi anche di pareri di esterni (art. 4).

Vengono inoltre definite le eventuali incompatibilità dei membri del Comitato (art.5), le modalità di funzionamento (art.6) e le funzioni del Presidente e Vice-presidente (art.7).

Infine, oltre all'istituzione di un capitolo di spesa a copertura dei costi annuali del Comitato, è previsto un apposito capitolo in entrata finanziato dagli introiti derivanti dalle sperimentazioni (art.8).